



LABOUR CONSULTING SRLTP

Società a Responsabilità Limitata tra Professionisti – c.s. 10.000 € i.v.
Iscrizione Ordine Consulenti del Lavoro di Reggio Emilia

Soci Fondatori

Dott.ssa Cristina Campani - Consulente del Lavoro
Dott. Matteo Marmiroli - Consulente del Lavoro
Rag. Gino Scalabrini - Consulente del Lavoro

Soci Ordinari

Dott.ssa Francesca Atzeni - Consulente del Lavoro

Partner di Studio

Dott.ssa Cristina Fantuzzi - Consulente del Lavoro

Via Pier Carlo Cadoppi, 12
42124 REGGIO EMILIA (RE)
Tel.0522.927202

Borgo della Salnitrrara, 3
43121 PARMA (PR)
Tel.0521.941760

P.I. 02735450351
Mail labour@labourconsulting.com
Pec labourconsulting@legalmail.it
Web www.labourconsulting.com

**Ai Clienti in indirizzo
Loro sedi**

Parma-Reggio Emilia, 10 maggio 2024

Oggetto: Differimento adempimenti contributivi per ferie collettive.

Come di consueto si ricorda che a fronte della chiusura per ferie collettive, le Aziende che sono in difficoltà a pagare i contributi in scadenza nel periodo di chiusura aziendale, possono optare per il differimento del pagamento degli stessi al 16 del mese successivo a quello della scadenza ordinaria.

IL SIGNIFICATO di FERIE COLLETTIVE

Come precisato dall'INPS (Circolare n. 90 del 24 aprile 1980), per ferie collettive si intendono quelle ferie che:

- ✓ determinano la chiusura dell'azienda e la sospensione di ogni attività e di conseguenza l'impossibilità materiale di effettuare gli adempimenti contributivi nei termini di legge;
- ✓ per ferie collettive deve intendersi, secondo la normale accezione, quel periodo di riposo che l'azienda è tenuta, per legge o per contratto, a concedere ai propri dipendenti mediante chiusura dell'esercizio, dello stabilimento, fabbrica, ufficio, in tutte le sue articolazioni;
- ✓ tale significato non viene meno "qualora durante il periodo feriale si renda comunque necessaria la presenza di personale (operai comuni o specializzati, tecnici e simili) preposto alla manutenzione degli impianti o personale addetto a lavorazioni che si effettuino a ciclo continuo, purché la generalità del personale rimanente non sia in servizio per usufruire del periodo di riposo per ferie".

DIFFERIMENTO DEGLI ADEMPIMENTI CONTRIBUTIVI

Per usufruire del differimento, le Aziende interessate devono presentare apposita istanza telematica all'INPS entro il 31/5 di ogni anno.

Il termine del 31 maggio entro il quale deve essere richiesta all'INPS l'autorizzazione al differimento del versamento, vale anche nel caso in cui la chiusura per ferie collettive avvenga in periodi diversi da quello estivo.

L'Inps con proprio messaggio n. 8609 del 18 maggio 2012, ha chiarito che la richiesta di differimento può essere inviata solo utilizzando il canale telematico disponibile sul portale dell'Istituto.

In particolare, come precisato dall'INPS nel Messaggio citato, la richiesta di autorizzazione deve essere effettuata accedendo al Cassetto Bidirezionale INPS.

Si precisa che il differimento in esame riguarda il pagamento dei contributi che scadono nel mese di chiusura per ferie collettive, e l'ampiezza temporale del differimento non può mai superare 1 mese maggiorando l'importo dei contributi con l'interesse di differimento vigente (10,50% su base annua per il 2024).

Esempio

Se l'azienda sospende l'attività nel mese di agosto e ritiene di essere in difficoltà per il versamento dei contributi il giorno 21 agosto 2024, può chiedere il differimento.

Pertanto, l'autorizzazione dell'INPS al differimento permette al datore di lavoro di versare i contributi di luglio entro e non oltre il 16 settembre 2024.

Gli interessi di differimento saranno però calcolati computando i giorni dal 22 agosto al 16 settembre.

Il differimento può essere concesso solamente una volta nel corso dell'anno e può essere concesso anche se la chiusura per ferie collettive si protrae per meno di un mese, a patto che la chiusura "determini un'obiettivo ed effettiva impossibilità tecnico organizzativa ad effettuare alla scadenza di legge i dovuti versamenti".

Si precisa, infine, che il differimento interessa non solo il versamento dei contributi tramite modello F24, ma anche la presentazione della denuncia telematica UniEMens.

VERSAMENTO

L'importo dei contributi oggetto di versamento differito:

- ✓ deve essere pagato in un'unica soluzione entro il termine differito;
- ✓ deve essere maggiorato degli interessi di differimento al tasso annuo vigente al momento del pagamento dei contributi (10,50% per il 2024);
- ✓ Nel flusso UniEMens del mese oggetto del differimento, nell'elemento <AltrePartiteADebito> di <DenunciaAziendale> andrà inserito nell'elemento <CausaleADebito> il codice "D100", mentre nell'elemento <SommaADebito> l'importo degli interessi di differimento.

CHIARIMENTO GESTIONE SEPARATA

Il differimento per ferie collettive non è possibile in relazione ai contributi da versare alla Gestione Separata (amministratori e collaboratori).

Nel restare a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, porgiamo cordiali saluti.

Labour Consulting Srltp